

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.).

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Si conviene sull'opportunità della conservazione della struttura delle *Linee Guida* licenziate in data 30 maggio 2013, fondata su una *tabella base* (i cui valori vengono applicati ai processi di semplice e rapida definizione) e su n. 9 *variabili in aumento* (i cui valori vengono applicati in aggiunta a quelli previsti dalla tabella base in presenza di fattori che rendono il processo più complesso).

La ragione del mantenimento di quella struttura è da ricondurre alla considerazione che il D.M. n. 55/14 non modifica i *parametri generali per la determinazione dei compensi* già previsti dal D.M. n. 140/12 (si confronti l'attuale comma 1 dell'art. 12 con il comma 2 del precedente art. 12): da qui l'opportunità del mantenimento di quelle variabili già individuate, e quantificate in aumenti in percentuale e forfettari sulla tabella base, che altro non sono che la necessaria sintesi degli indici, rilevatori di una maggiore complessità del processo, raggruppati, ora come allora, sotto la rubrica *parametri generali*.

Ricordando che l'attuale Decreto è stato emanato per porre rimedio alle evidenti criticità contenute nel precedente D.M., al fine di migliorare la disciplina per la liquidazione dei compensi anche sotto

l'aspetto della congruità della retribuzione nel rispetto della dignità della funzione difensiva, occorre evidenziare le principali novità introdotte dal Decreto attuale:

- è stata eliminata la previsione della riduzione della metà degli importi delle liquidazioni il cui pagamento è a carico dell'Erario (art. 9 D.M. n. 140/12);
- si è stabilita una misura massima sia per gli aumenti (fino all'80%) che per le diminuzioni (fino al 50%) (art. 12 comma 1);
- è stato reintrodotta il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2);
- i valori medi indicati nella tabella 15 (distinti per fasi e per A.G.) sono (di poco) inferiori a quelli già previsti nella tabella B) di cui al precedente Decreto.

Occorre infine considerare un'altra novità normativa introdotta con D.L. n. 147/2013, che ha inserito, nel T.U. n. 115/02, l'art. 106 *bis* secondo il quale *gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo.*

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

1. il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella Tabella 15 del D.M., ridotto di un terzo (come previsto dall'art. 106 *bis* T.U. n. 115/02) ed ulteriormente ridotto in via convenzionale; tale valore costituisce il *quantum* liquidabile per i *processi di semplice e rapida definizione* (aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico, con un solo imputato, senza parte civile, che non necessitano di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che vengono definiti in un'unica udienza);
2. a tale valore si aggiungono gli aumenti previsti in ragione delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione;
3. in caso di liquidazione avente ad oggetto l'applicazione delle variabili in aumento, la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie dovrà essere effettuata una sola volta e cioè sulla somma complessiva degli onorari risultanti dall'ammontare dei valori delle variabili sul totale del valore della tabella base (pari ad € 1.130);
4. il Giudice liquida, oltre gli onorari (comprensivi della maggiorazione del 15%), le spese documentate;
5. il Giudice liquida per la fase esecutiva un compenso orario pari ad € 30.

TABELLA BASE

I valori indicati nella presente Tabella sono applicati ai processi che riguardano reati di competenza del Giudice monocratico (ad eccezione di quelli di particolare complessità per i quali sono previste specifiche integrazioni) con un solo imputato, senza parte civile, che non richiedono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che sono definiti in una sola udienza.

- Fase di studio: valore medio di liquidazione € 450, ridotto di un terzo *ex art. 106 bis* T.U. € 300, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad € 180;

- Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 900, ridotto di un terzo *ex art. 106 bis* T.U. € 600, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad € 350;

- Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.350, ridotto di un terzo *ex art. 106 bis* T.U. € 900, ulteriormente ridotto in via convenzionale fino ad € 600;

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi l'importo complessivo medio da tabella, ridotto *ex art. 106 bis* T.U. ed ulteriormente ridotto in via convenzionale, è pari pertanto ad € 1.130.

Tale somma complessiva dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie *ex art. 2 D.M.*, per un totale di € 1.300.

VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

1. partecipazione ad ulteriori udienze, anche di mero rinvio, sino a un massimo di 19 oltre la prima (20 complessive), con esclusione delle udienze rinviate in accoglimento dell'istanza

- del difensore che richiede la liquidazione; aumento forfettario per ciascuna udienza oltre la prima: € 200
2. presenza di almeno una parte civile; aumento forfettario: € 200
 3. processo con detenuto/detenuti; aumento forfettario: € 200
 4. indennità di trasferta; aumento forfettario: € 100
 5. rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non esclusivamente documentale; come da tabella, previa riduzione di un terzo *ex art. 106 bis T.U.*: € 900
 6. capi d'imputazione da 5 a 10, aumento pari al 30% dell'importo complessivo di cui alla tabella base (€ 1.130);
 7. capi d'imputazione superiore a 10, aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base (€ 1.130);
 8. pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 10% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base (€ 1.130);
 9. processi che riguardano reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (artt. 306 comma 2 c.p., 307 c.p., 589 c.p., 590 c.p., 605 c.p., 629 co.l c.p., 640 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p., 643 c.p., delitti di cui al Capo 3 del Libro II c.p. - artt. da 449 a 452 c.p.- reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari): aumento del 50% da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base (€ 1.130).

La somma complessiva dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie *ex art. 2 D.M.*.

Principi generali

Il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute.

In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale, e nei casi nei quali il difensore istante non ha redatto i motivi di appello, sono richiesti i soli compensi relativi alle fasi di "studio" e "decisoria".

In caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale sono richiesti solo i compensi per le fasi di "studio" e "introduttiva".

Non è dovuto alcun compenso in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p. ad eccezione del caso in cui la declaratoria di inammissibilità consegua alla rinuncia all'impugnazione manifestata dalle altre parti processuali: in tal caso al difensore spetta il compenso relativo alla fase di studio nonché quello relativo alla fase introduttiva in caso di redazione di atto di appello, anche incidentale.

Il difensore presenta l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

La parcella è redatta utilizzando il *file* in formato *Excel* disponibile sui siti *Internet* di ciascun Ufficio/Associazione che partecipa alla Convenzione.

La parcella costituita dalla stampa del foglio *Excel*, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso richiesto, viene accompagnata da una nota di produzione redatta su carta intestata dello studio legale contenente l'indicazione del numero del procedimento e il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di *fax* e la *e-mail* del professionista istante.

In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia.

In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta al Consolato e/o all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al DAP.

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale.

La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta del difensore, provvedimento che è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.

Ai fini della notifica del decreto di liquidazione il difensore si adopera perché l'imputato non presente effettui l'elezione di domicilio presso il difensore, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.

Qualora alla presentazione dell'istanza il difensore, per ritardi ascrivibili agli Uffici tempestivamente interpellati (Anagrafe/DAP/Consolati), non possa allegare la documentazione necessaria, la liquidazione viene differita sino al completamento delle produzioni richieste.

Nell'istanza il difensore deve specificare che richiede la liquidazione dei compensi secondo gli importi forfetizzati indicati nelle precedenti tabelle.

Il Giudice applica gli importi forfetizzati solo se il difensore ne fa esplicita richiesta.


Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.

Si allegano il foglio *Excel* che compendia i parametri e le variabili sopra illustrati nonché lo schema del decreto di liquidazione dei compensi professionali.


Il Presidente della Corte d'Appello, dott. Giovanni Canzio, il Procuratore Generale, dott. Manlio Minale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli, e il Presidente della Camera Penale di Milano, Avv. Salvatore Scuto, condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi alla Corte di Appello di Milano.

Milano, li 16 ottobre 2014


Il Presidente della Corte d'Appello



Il Procuratore Generale della Repubblica



× Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Pier Faini 

Il Presidente della Camera penale

